



CITTA' di S U B I A C O

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO "CENTRI DIURNI DISABILI ADULTI"
Distretto Socio Sanitario RM 5.4
Comune Capofila Subiaco

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale è riferito all'affidamento della gestione del servizio denominato "Centri Diurni disabili adulti" Distretto Socio – sanitario RM 5.4.

Si tratta di un servizio polivalente, di sostegno, di socializzazione ed aggregazione, di tipo aperto rivolto a disabili adulti disciplinato dalla L. R. n° 41 del 12/09/2003 e dalla DGR 1304/2004, da espletarsi in specifiche strutture autonome.

Il servizio è rivolto ai seguenti utenti:

- Soggetti adulti che abbiano compiuto i 18 anni di età fino ai 26 anni, con handicap di rilevante entità di tipo psicofisico, fisico, sensoriale, accertato ai sensi della legge 104/92 art. 4 o in via di accertamento, che hanno assolto l'obbligo scolastico, o che frequentino corsi scolastici superiori e necessitino di uno spazio appositamente strutturato e di un periodo limitato e finalizzato all'osservazione e all'orientamento. Ciò al fine di realizzare eventuali inserimenti di preformazione professionale, lavorativi o socio terapeutici.
- Soggetti adulti in età compresa tra i 27 e i 65 anni, con disabilità accertata ai sensi della legge 104/92 art. 4 di tipo psicofisico, fisico, sensoriale per i quali non è possibile, per le condizioni del disabile o per la mancanza di risposte in ambito territoriale, altra forma di inserimento sociale. Tali soggetti presentano comunque la necessità di sviluppare rapporti socio relazionali per mantenere e/o migliorare le proprie capacità residue e aumentare l'autonomia personale, in un contesto di relazioni più o meno complesse con l'ambiente che li circonda.
- Sia i soggetti adulti che abbiano compiuto i 18 anni di età fino ai 26 anni, sia i soggetti adulti in età compresa tra i 27 e i 65 anni, possono essere inseriti nelle strutture distrettuali solo se non necessitano di rapporto assistenziale 1/1.

I due centri distrettuali non possono accogliere utenti con patologia psichiatrica conclamata seguiti dai servizi per la salute mentale.

Le attività del servizio sono suddivise per aree tematiche, alle quali dovrà attenersi l'organizzazione.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Articolo 2 - Durata dell'appalto

L'Affidatario si assume l'impegno di eseguire il servizio "Centri Diurni Disabili Adulti", a decorrere dalla data del 1° agosto 2023 fino al 31 luglio 2024.

Articolo 3 - Luogo di prestazione dei Servizi

Il servizio verrà espletato nelle seguenti sedi:

- Subiaco - Via S. Francesco snc, fino ad un massimo di n. 20 utenti;
- Olevano Romano - Piazza Karol Wojtyla fino ad un massimo di 10 utenti.

Art. 4 - Modalità di espletamento del Servizio

L'Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel progetto presentato dallo stesso in sede di gara.

L'Affidatario dovrà garantire la immediata sostituzione del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo.

L'attivazione del servizio verrà valutata dall'Unità Valutativa Multidimensionale, che elaborerà il piano individualizzato.

Le modalità di espletamento del servizio dovranno, inoltre, garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani individualizzati.

In particolare sono previste:

- attività di osservazione e orientamento mirate all'educazione del soggetto e all'autonomia personale, come al mantenimento dell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue.
- attività finalizzate al miglioramento e sviluppo delle capacità linguistiche, logico – operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;
- attività espressive, tendenti a favorire l'auto consapevolezza e l'autonomia personale;
- attività di socializzazione, volte alla creazione ed al mantenimento di un rapporto significativo e continuativo con l'ambiente esterno, nei vari aspetti sociali, culturali e dell'offerta territoriale in genere, per promuovere anche la frequenza ad attività formative, lavorative, sportive, artistiche, aggregative e ricreative per favorire lo scambio e la comunicazione;
- creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine in collaborazione con i servizi territoriali;
- strutturazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali;
- autostima dell'utente e ricomposizione dell'immagine di se;
- capacità di autogestione nell'ambito di una attività organizzata con precise sequenze operative;
- interiorizzazione dei ruoli all'interno del gruppo.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

L'organizzazione delle attività deve garantire:

- un ambiente accogliente e stimolante;
- il costante coinvolgimento del contesto sociale ed affettivo di riferimento nel percorso educativo del disabile;
- l'integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio;
- l'integrazione socio-sanitaria.

Art. 5 - Strutture

Le strutture, come disposto dalla DGR 1304/2004 testo coordinato con le modifiche approvate con DGR n.125/2015 , dgr 274 /2015 DGR 573/2015 e s.m.i. , presentano carattere di autonomia e ospitano adulti con disabilità, per i quali siano stati esperiti tutti gli interventi di tipo riabilitativo sanitario atti a garantire un inserimento in strutture finalizzate alla riabilitazione sociale.

Ove possibile, occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto, femminile e maschile.

Ogni struttura è dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi destinati ad attività autonome, organizzati in modo da promuovere l'aggregazione ed il rispetto dell'autonomia nonché di almeno 2 servizi igienici, uno dei quali attrezzato per consentirne l'uso ad utenti con disabilità;

Tutti gli ambienti hanno caratteristiche e dimensioni adeguate alla loro destinazione.

Art. 6 - Personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato

In ogni struttura, caratterizzata da un diverso grado di intensità assistenziale in conformità con gli obiettivi previsti dal piano personalizzato individuale di assistenza di ogni utente, deve essere garantita la presenza delle seguenti figure professionali, come previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto e precisamente:

- n. 1 educatore professionale (profilo D2);
- n. 2 operatori socio-sanitari (profilo C3);
- n. 1 maestro d'arte (profilo C1);
- n. 1 addetto alle pulizie (profilo A1)

Per entrambe i centri dovrà essere individuato un responsabile/coordinatore (profilo E2).

Il Responsabile/coordinatore

Deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea in psicologia;
- comprovata esperienza lavorativa in servizi analoghi a favore della Pubblica Amministrazione, con durata non inferiore a 180 giorni;



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Deve inoltre essere munito di patente di guida tipo B e telefono cellulare.

Il Responsabile/coordinatore svolge i seguenti compiti:

- è il referente unico dei Centri Diurni ed è responsabile della stesura del programma, da sottoporre alla valutazione dall'Ufficio di Piano del Distretto Socio - sanitario RM 5.4, della sua realizzazione e del suo buon andamento;
- coordina tutto il personale in servizio nei centri e coinvolge tutti gli operatori nelle diverse fasi di programmazione, gestione e verifica giornaliera, privilegiando il lavoro d'equipe;
- cura i rapporti con il Distretto e collabora nelle comunicazioni con le famiglie riportando con immediatezza qualunque segnalazione o problematica emersa;
- partecipa alle riunioni di programmazione, organizzazione e verifica indette dall'Ufficio di Piano;
- partecipa alle riunioni con le famiglie per illustrare i programmi e le modalità di organizzazione;
- cura, durante le iscrizioni, i colloqui con le famiglie e mantiene eventuali rapporti con gli assistenti sociali e/o neuropsichiatra o psichiatra di riferimento;
- prevede ed organizza le modalità di accoglienza degli utenti e delle famiglie, specialmente nei primi giorni di accesso;
- comunica al Distretto qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone che si verifichi nel corso delle attività;
- nel caso di eventuali incidenti agli utenti, ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia del disabile e l'Ufficio di Piano e stilare una relazione per avviare la pratica assicurativa;
- consegna all'Ufficio di Piano le presenze mensili nei centri diurni;
- consegna trimestralmente una relazione dettagliata sull'andamento generale del servizio al Coordinatore dell'Ufficio di Piano e al servizio sociale professionale dei comuni del Distretto socio sanitario Rm5.4;
- provvede alla diffusione e alla raccolta dei questionari rivolti agli utenti, garantendo il rispetto della privacy;
- partecipa agli incontri trimestrali di monitoraggio sulla casistica con il servizio sociale dei comuni di riferimento e agli incontri di monitoraggio del servizio con l'Ufficio di Piano.

Educatore professionale

Deve essere in possesso del titolo di Educatore Professionale e svolgere i seguenti compiti:

- prendere in carico gli utenti dei Centri, definendo il bisogno individuale e il percorso di partecipazione alle attività del Centri, in osservanza al Piano Individualizzato;
- progettare azioni e attività strutturate atte al raggiungimento degli obiettivi previsti da Piano Individualizzato,
- osservare, raccogliendo dati su potenzialità e capacità individuali al fine di stimolare quelle residue e attivando competenze e capacità potenziali;



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

- sono i referenti educativi del Piano Individualizzato previsto sull'utenza;
- offrire sostegno e rinforzo nella crescita personale degli utenti;
- effettuare il monitoraggio sull'andamento del progetto e l'efficacia delle azioni intraprese
- verificare, insieme all'equipe, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati sul singolo caso in carico
- proporre progetti, modifiche e adeguamento di metodi e strumenti in base alle risposte dell'utenza;
- offrono la possibilità di costruire rapporti significativi all'interno dei Centri;
- favoriscono un clima ed un ambiente sereno;
- collaborare con i servizi territoriali per l'elaborazione, attuazione e monitoraggio del Piano Individualizzato;
- curare i rapporti con i familiari degli utenti.

Operatore socio-sanitario

Deve essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale e svolgere i seguenti compiti:

- sorveglia gli utenti a lui affidati e ne è responsabile;
- realizza le attività previste nel programma;
- è il punto di riferimento del gruppo a lui assegnato, il suo comportamento deve tendere a sviluppare la relazione interpersonale stimolare le capacità, la creatività e la socializzazione e favorire l'inserimento e la partecipazione di tutti gli utenti
- cura, unitamente al Responsabile, l'accoglienza degli utenti e delle famiglie con particolare riferimento ai primi giorni di partecipazione;
- segnala al Responsabile ogni difficoltà o problema rilevato durante il costante contatto con i ragazzi e/o con le famiglie;
- favorisce la comunicazione con le famiglie per tutte le informazioni relative all'andamento della giornata;
- partecipa alle riunioni periodiche di programmazione e verifica.

Nel caso l'impresa intenda avvalersi di volontari e/o obiettori di coscienza per integrare il servizio e renderlo più rispondente ai bisogni degli utenti, dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti sulle organizzazioni di volontariato e richiedere la preventiva autorizzazione al Comune Capofila, fornendo copia dell'elenco volontari presenti in struttura.

Le prestazioni di servizio previste dal presente capitolato dovranno comunque essere garantite da personale dipendente o da soci lavoratori o da personale reclutato in altre forme previste dalla legge, nell'assoluto rispetto di quanto disposto dalle leggi in materia, dai contratti collettivi di categoria vigenti e dalle norme contenute nel D.Lgs. 81/08 inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Tutti gli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

restando per altro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro. Non sono consentite offerte in aumento.

Art. 7 - Sopralluogo obbligatorio

Al fine di accertare il reale stato dei luoghi di espletamento del servizio e per una corretta formulazione dell'offerta, le Società interessate devono effettuare un sopralluogo presso i luoghi interessati dal servizio, atto a verificare lo stato dei locali, delle attrezzature messe a disposizione dell'appaltatore e del servizio nel suo complesso.

Il sopralluogo è obbligatorio e deve essere effettuato, entro e non oltre i cinque giorni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite pec, entro sette giorni dalla data scelta per il sopralluogo stesso, a distrettorm5.4@pec.comunesubiaco.com e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Del sopralluogo, la cui data e orario verrà concordata con l'Ufficio di Piano che garantirà la presenza di un proprio operatore, verrà redatta apposita attestazione da allegare alla documentazione di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal lunedì al venerdì.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

La stazione appaltante, se richiesto, può rilasciare attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Art. 8 - Importo dell'Appalto e Modalità di pagamento

Il valore dell'appalto, che avrà la durata di dodici mesi dal 01 agosto 2023 al 31 luglio 2024, ammonta ad € 263.200,00 Iva esclusa.

Non si ravvisano rischi da interferenza e conseguentemente, l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso viene quantificato in € 0,00.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Il Comune Capofila corrisponderà il compenso relativo a ciascuna fattura previa verifica, da parte dell'Ufficio di Piano, delle ore di assistenza effettivamente svolte.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Art. 9 - Verifiche del Servizio prestato

L'Affidatario è tenuto a trasmettere trimestralmente al Coordinatore dell'Ufficio di Piano una dettagliata relazione scritta, in ordine all'andamento generale delle attività realizzate, con particolare riguardo ad eventuali problemi o difficoltà riscontrati nello svolgimento del servizio.

L'Affidatario parteciperà nella figura del Responsabile/coordinatore dei Centri Diurni agli incontri di monitoraggio trimestrale con i servizi sociali dei comuni di riferimento, finalizzati alla verifica dell'andamento del servizio sulla casistica seguita presso i Centri Diurni e al monitoraggio con l'Ufficio di Piano.

Partecipa inoltre alla UVMD integrata con la ASL Roma 5 Distretto di Subiaco per l'ammissione o dimissione alle attività dei Centri Diurni.

L'Ufficio di Piano potrà disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, accertamenti volti a verificare l'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle previsioni progettuali e contrattuali; l'affidatario è tenuto a fornire all'Ufficio di Piano, su richiesta dello stesso, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, comprese le indicazioni specifiche su ciascun utente.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Art. 10 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione di un idoneo contratto collettivo nazionale, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 11 - Criteri di aggiudicazione

La gara è espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016.
Il servizio oggetto del presente capitolato sarà aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi qualità (offerta tecnica) e prezzo (offerta economica), ripartiti come segue:
offerta tecnica: 80 punti;
offerta economica: 20 punti, secondo i criteri e metodi di valutazione indicati nel bando di gara.

Art. 12 - Garanzia provvisoria e definitiva

La garanzia provvisoria è stabilita in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara. La garanzia provvisoria va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.
Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dal medesimo articolo 103 sopracitato.
La ditta appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la garanzia definitiva nel caso in cui il Comune di Subiaco abbia dovuto valersi sulla garanzia, entro venti giorni dall'invito dell'Amministrazione medesima.
Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Art. 13 - Coperture Assicurative

La ditta aggiudicataria sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura causati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto. Restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, esonerando il Comune di Subiaco e tutti i Comuni del Distretto sociosanitario e la



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

ASL da ogni relativo addebito. E' inoltre responsabile verso l'Amministrazione dei singoli Comuni dei danni, anche morali e d'immagine, che la società stessa possa arrecare al Comune.

A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla ditta di stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi" ovvero la polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dei Comuni del Distretto e della ASL per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

La polizza dovrà essere valida per tutto il periodo contrattuale e dovrà prevedere un massimale RCT / RCO non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila euro) per ogni sinistro e per anno assicurativo, come meglio di seguito dettagliato:

Responsabilità Civile verso Terzi: € 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:

€ 1.500.000,00 per persona

€ 1.000.000,00 per danni a cose

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona.

La ditta è tenuta a risarcire ai Comuni del Distretto, alla ASL e a terzi qualsiasi danno che, durante l'espletamento del servizio, venisse eventualmente arrecato alle strutture comunali o ad altra tipologia di locale (es. domicilio utenti) da parte del personale.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. In ogni caso la ditta affidataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'Impresa.

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia delle polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Sarà obbligo della ditta adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, i Comuni del Distretto e la ASL e il loro personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

Art. 14 - Obblighi a carico del Comune di Subiaco

Il Comune, anche a mezzo dei competenti Uffici, si impegna a:

- garantire alla ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione;
- comunicare ogni modifica allo schema di riparto delle ore e del calendario settimanale di servizio;



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

- avvisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente o a mezzo degli Uffici degli altri Comuni del Distretto sociosanitario, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, votazioni o altro), non appena ne venga a conoscenza.

Art. 15 - Verifiche e controlli

L'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.4 con sede presso il Comune Capofila o altro Ufficio dei Comuni del Distretto a questo deputati controllano l'attività svolta dalla ditta per verificare che sia corrispondente a quanto richiesto dal capitolato e a quanto offerto dalla ditta con l'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Ufficio di Piano effettua un monitoraggio costante del servizio.

Art. 16 - Obblighi a carico della ditta

La ditta appaltatrice si impegna a programmare e coordinare tutte le attività, anche quelle accessorie e strumentali, necessarie all'erogazione del servizio a regola d'arte ed inoltre:

mette a disposizione operatori in numero adeguato ad erogare il servizio in modo efficiente e corretto;

svolge il servizio secondo quanto richiesto dal capitolato di appalto e secondo quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, se questa è migliorativa del servizio richiesto;

svolge l'attività amministrativa a supporto dell'erogazione del servizio richiesto;

applica al personale impiegato un idoneo contratto collettivo nazionale;

individua un operatore che svolge la funzione di coordinamento degli operatori impiegati nel servizio. Tale figura può essere individuata anche tra gli stessi operatori impiegati;

collabora e mantiene un rapporto costante con la Stazione appaltante, l'Ufficio di Piano e gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Sociosanitario. A tale fine, individua un proprio referente responsabile dei rapporti con la Stazione appaltante;

fornisce al personale un apposito cartellino di riconoscimento, corredato di foto e contenente le generalità del lavoratore stesso e l'indicazione del datore di lavoro come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

comunica, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;

richiama e, nel caso, sostituisce i dipendenti che non mantengono un comportamento corretto verso l'utenza o sono trascurati nel servizio o usano un contegno e un linguaggio scorretti o comunque inadeguati nei confronti della particolare categoria di utenti. L'eventuale sostituzione va fatta con urgenza e comunque entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante.

Tutte le spese relative al costo del personale sono a totale carico della ditta, così come tutte le spese accessorie e complementari per il corretto svolgimento del servizio richiesto.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre sostenere tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte, tasse e bolli - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

La ditta appaltatrice dovrà rimborsare, prima della sottoscrizione del contratto, al Comune di Subiaco le spese per la pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. e G.U.R.I. e per la pubblicazione del bando sui quotidiani entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2/12/2016.

Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, secondo i tempi ed i modi che riterrà più opportuni. Il Comune può affidare tali controlli anche ad opportuni operatori esterni o a ditte specializzate.

Art. 17 - Scioperi e/o interruzioni del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste nel presente Capitolato.

In ogni caso l'aggiudicataria non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della aggiudicataria che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesto dal presente Capitolato Speciale di Appalto

Art. 18 - Cessione e subappalto del servizio

La Ditta è la sola personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale dello stesso, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione e la Ditta avrà l'obbligo di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 19 - Corrispettivo e pagamenti

Il compenso mensile, onnicomprensivo, IVA esclusa, spettante alla Ditta sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dalla Ditta medesima in sede di gara sull'importo a base di gara.

I pagamenti saranno disposti nei termini previsti dalla normativa vigente, previa acquisizione di regolare fattura e accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del servizio, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termine di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato.

E' facoltà della Ditta presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Il RUP provvederà a richiedere il DURC a carico della Ditta. La Ditta dovrà emettere fattura elettronica, a norma di legge, per l'importo corrispondente all'importo mensile calcolato ai sensi del presente articolo. A tal fine si precisa che ai sensi di legge sulla fattura elettronica dovranno essere obbligatoriamente riportati il codice univoco ufficio, il CIG e il CUP, che saranno opportunamente comunicati dal Comune. Nella fattura mensile dovranno essere indicate le ore svolte nell'ambito del Fondo regionale Piano di Zona e della Quota fondo povertà. Tale richiesta è motivata dal fatto che il Comune di Subiaco deve rendicontare i fondi spesi agli enti finanziatori.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, verrà applicato lo "split payment". Pertanto, la Ditta dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma questo Ente non procederà a saldarne il relativo importo in quanto lo stesso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte del Comune. Alla luce di quanto sopra sulle fatture emesse dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi disposti a proprio carico dalla legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Stipula del contratto

La Ditta è tenuta a presentare, entro 15 (giorni) giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui al precedente articolo 13 nonché tutta la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto.

La Ditta dovrà depositare presso l'ufficio competente, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'elenco dei nominativi degli operatori che intende impiegare, comprensivo delle qualifiche professionali.

Successivamente, sarà data apposita comunicazione per la stipula del contratto cui provvederà il Comune di Subiaco.

La Ditta è obbligata a stipulare il contratto assumendo a suo carico tutti i diritti e le imposte conseguenti. Qualora, entro i termini assegnati, la Ditta non invii la documentazione richiesta e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto e/o non si presenti per la stipula, verrà considerata rinunciataria e il Comune potrà ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che potrà procedere nell'azione di risarcimento del danno e porre a carico della Ditta medesima le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Il Comune provvederà a stipulare il contratto in modalità elettronica, nella forma di atto pubblico amministrativo.

Art. 21 - Esecuzione d'ufficio



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove la Ditta diffidata non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, il Responsabile del servizio competente, salvo quanto disposto dall'articolo 24 (Diritto di controllo dell'Amministrazione e penalità), ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese della Ditta le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Salvo quanto previsto dall'articolo 21 (Esecuzione d'ufficio) del presente capitolato in materia di violazioni degli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della Ditta;
nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni (interruzione, sospensione, abbandono del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore);
sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni;
intervenuta inidoneità della Ditta e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dai documenti per l'ammissione alla gara.

In questi casi, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di PEC o lettera raccomandata (nel caso in cui la pec non dovesse andare a buon fine), di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il contratto sarà, altresì, risolto qualora la Ditta esegua transazioni senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto nonché di quelli riportati nel codice di comportamento integrativo del Comune di Subiaco, comporta la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune è autorizzato, sin da ora e senza alcuna ulteriore formalità, ad incassare la cauzione, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito.

Art. 23 - Sostituzioni della ditta aggiudicataria



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili per tale aggiudicazione, il Comune si riserva di procedere con le modalità previste dalla normativa vigente al momento con soggetti diversi.

Art. 24 – Diritto di controllo dell'Amministrazione e penalità

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali dell'appalto (comprese la rispondenza alle offerte migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara).

La Ditta è obbligata a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti necessari e la documentazione relativa. I controlli verranno effettuati dall'Ufficio preposto dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi di tecnici o ditte specializzate e da tutti gli organismi istituzionali legittimati al controllo.

Ferma la responsabilità della Ditta per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti, a tutela del corretto svolgimento del servizio, verranno applicate dal Comune alla Ditta le penalità, quantificate con riferimento a singole infrazioni.

Ove non attenda agli obblighi assunti con l'appalto in argomento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, sarà decurtata in sede di liquidazione, previa contestazione scritta alla Ditta, una somma a titolo di penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione contestata.

In particolare verrà applicata una sanzione in caso di:

interruzione del servizio;

gravi ritardi nello svolgimento del servizio;

mancato rispetto degli obblighi contrattuali;

impiego di personale inadeguato e/o non in possesso dei requisiti richiesti o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti da parte degli operatori;

danni arrecati dagli operatori della ditta ai locali, alle attrezzature o alle reti elettriche/telematiche che i Comuni mettono a disposizione degli operatori per lo svolgimento del servizio in appalto;

utilizzo dei locali, delle attrezzature o delle reti elettriche/telematiche da parte degli operatori della ditta per funzioni diverse da quelle previste per l'erogazione del servizio sociale professionale;

mancata osservanza di norme di legge in materia di sicurezza.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Dopo il terzo inadempimento, il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Art. 25 - Procedura di applicazione delle penalità

Ai fini dell'applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Il Comune contesterà deficienze o carenze alla Ditta per iscritto. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.

Il Comune comunicherà con PEC o altro mezzo idoneo riconosciuto dalla normativa vigente le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali. Per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla Ditta, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalità il Comune potrà rivalersi mediante incameramento della garanzia definitiva o, in subordine, mediante versamento da parte della ditta inadempiente a favore del Comune.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificano le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi del codice civile.

Art. 26 – Controversie

In caso di controversie tra la Ditta ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Tivoli.

Art. 27 - Disposizioni in materia di sicurezza

La Ditta si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il servizio viene espletato secondo modalità e tempistiche che escludono, di norma, rischi interferenziali, e di conseguenza, in conformità all'art. 26 del D.lgs. 81/08, non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I., valutando, pertanto, gli oneri per la sicurezza pari a zero.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

La Ditta si impegna a mettere tempestivamente in atto tutte le misure di sicurezza in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19 che si rendessero necessarie per disposizione normativa e/o per decreto sindacale senza oneri aggiuntivi per il Comune di Subiaco.

Art. 28 - Titolarietà dei servizi e trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Stazione appaltante verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La partecipazione all'appalto – e, in presenza dei presupposti, l'affidamento del servizio – implica il consenso al trattamento (in maniera manuale ed informatizzata) dei propri dati (compresi i dati sensibili) a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura nonché alla gestione del servizio (in specie, la Centrale di Committenza e comuni convenzionati, gli Uffici dei Servizi Sociali, degli Appalti Contratti, l'Ufficio di Piano, Protocollo e Ragioneria del Comune). All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La Ditta deve trattare i dati di cui viene in possesso e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del sopra citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 28 - Richiamo alla legge ed altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 29 - Norme di chiusura

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto come già specificato.

La Società aggiudicataria risponderà in proprio e con il legale rappresentante dei danni che dovesse eventualmente arrecare agli assistiti nello svolgimento dei compiti affidati.

Art. 30 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all'esecuzione del contratto



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 31 - Responsabile del procedimento
--

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Colazingari – Tel. 0774/816212 – mail: distrettorm5.4@comunesubiaco.com PEC: distrettorm5.4@pec.comunesubiaco.com

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Colazingari